

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3542

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DAMIANO, VICO, SCHIRRU, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, FADDA, GATTI, GNECCHI, MADIA, MARCHIONI, MATTESINI, MIGLIOLI, MOTTA, RAMPI, SANTAGATA

Agevolazioni per la conversione dei rapporti di collaborazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato, nonché modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di limiti di applicazione del contratto di lavoro a progetto, e all'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di esclusione del costo del lavoro nell'applicazione del criterio del prezzo più basso

Presentata il 14 giugno 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come autorevolmente segnalato da tutti i centri di analisi economica, primo tra tutti la Banca d'Italia, la gravissima crisi economica e finanziaria che stiamo attraversando si sta abbattendo, con un certo ritardo, anche sull'occupazione e continuerà a far sentire a lungo il suo peso, anche qualora dovesse delinearsi una stabile ripresa della produzione. I recenti dati dell'Istituto nazionale

di statistica delineano una disoccupazione *record* in Italia ad aprile di quest'anno: il tasso ha raggiunto l'8,9 per cento, ancora in crescita rispetto all'8,8 per cento di marzo. Il dato peggiore dal quarto trimestre del 2001, che diventa drammatico se riferito all'occupazione giovanile, con quasi un terzo dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni di età senza lavoro. Dall'aprile 2009 allo stesso mese del 2010 il numero di

occupati in Italia è ulteriormente diminuito di 307.000 unità.

Inoltre cresce il fenomeno dell'inattività, cioè di coloro che rinunciano definitivamente a cercare un lavoro: un fenomeno che abbassa il tasso di disoccupazione, ma che in realtà ne rappresenta un'aggravante. Gli inattivi sono soprattutto donne e residenti nelle regioni meridionali del Paese. Crescono, inoltre, i casi di giovani che rinunciano perfino a cercare una prima occupazione. La percentuale di popolazione in età lavorativa occupata, che era già tra le più basse tra i Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) è diminuita di quasi un punto.

In un quadro complessivo già problematico, va evidenziato il dato dei lavoratori temporanei o con contratti atipici, i primi a essere colpiti dalla crisi e dalla contrazione occupazionale. Secondo alcune stime i lavoratori precari in Italia ammonterebbero a circa 2.800.000, secondo altre addirittura a oltre 4 milioni. Un vero esercito di lavoratori, non più giovanissimi, con un'età media di quarantuno anni, il più delle volte altamente scolarizzati, ma con dei compensi che si collocano nella fascia medio bassa di reddito.

Un lavoratore su otto, dunque, nel nostro Paese è precario. Una realtà molto presente nel sud, ma che sta conoscendo una significativa espansione anche nel nord.

Non c'è dubbio che, oltre alle difficoltà derivanti dalla crisi internazionale, nel nostro Paese il mercato del lavoro sconta gli effetti di una vera e propria destrutturazione, messa in atto nel corso della presente legislatura, dell'impianto complessivo definito dal precedente Governo, d'intesa con le parti sociali, per il superamento delle forme più precarizzanti del mercato del lavoro e per favorire la buona e stabile occupazione.

In questo quadro, un ambito di intervento che ha registrato significativi consensi delle parti sociali più avvertite è stato quello del contrasto di pratiche contrattuali elusive nel settore dei *call center*

e, più in generale, dei servizi alle imprese e alle amministrazioni.

Come si ricorderà, con le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 17 del 2006 e n. 4 del 2008 si delineò un chiaro quadro di riferimento per una corretta definizione delle condizioni per l'ammissibilità del ricorso alla forma contrattuale della collaborazione a progetto di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per alcune tipologie di attività, utilizzata in forma surrettizia anche quando le caratteristiche della prestazione e dell'organizzazione produttiva avrebbero dovuto essere ricondotte al lavoro subordinato.

Anche grazie alle suddette indicazioni molte realtà economiche accedettero all'opportunità di procedere alla stabilizzazione o alla trasformazione dei rapporti di lavoro in essere, avvalendosi delle forme di incentivazioni previste dall'ordinamento, in particolare dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407.

I successivi interventi ministeriali, voluti dall'attuale Governo, volti a limitare la portata delle precedenti indicazioni non hanno contribuito alla definizione di un quadro consolidato di contrasto al ricorso improprio di forme contrattuali atipiche, indirettamente favorendo quelle imprese che hanno preferito forzare l'applicazione dell'istituto del contratto a progetto, al fine di ridurre i costi e il livello di garanzie dei propri lavoratori, così precostituendo le condizioni per un'offerta viziata da un indebito vantaggio competitivo. In questa chiave anche le amministrazioni pubbliche hanno offerto un improprio avallo, ricorrendo alla pratica dell'appalto al massimo ribasso, prescindendo dalla verifica della corretta applicazione degli istituti contrattuali da parte delle imprese concorrenti per l'assegnazione di una commessa di beni o di servizi.

La presente proposta di legge intende offrire una solida base di riferimento per la prosecuzione delle azioni di contrasto alla precarietà e per l'affermazione della buona e stabile occupazione prevedendo, in primo luogo, la prosecuzione, con effetti decrescenti, del sistema di incentivazione

contributiva per le imprese che hanno aderito a programmi di stabilizzazione del proprio personale.

È prevista una novella all'articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003 finalizzata a meglio definire le caratteristiche e l'oggetto delle prestazioni proprie dei contratti di collaborazione a progetto, nell'intento di scongiurare dubbi interpretativi e pratiche abusive di tale istituto.

Si propone inoltre una nuova disposizione da inserire nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, volta a prevedere che, nella determinazione del prezzo più basso richiesto dalle amministrazioni pubbliche

per l'assegnazione di una commessa di beni e di servizi, siano esclusi i costi relativi alle retribuzioni del personale, stimati sulla base dei livelli della contrattazione nazionale di riferimento, nonché i costi relativi agli adempimenti previsti per il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È di tutta evidenza l'importanza di tale misura: attualmente, infatti, proprio le amministrazioni pubbliche, formulando richieste di offerte economiche più competitive sul piano dei prezzi, rischiano di favorire e di premiare quelle imprese che operano una concorrenza sleale, improntata sul mancato rispetto dei contratti e delle disposizioni di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Incentivi alla stabilizzazione).

1. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno proceduto alla conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in contratto a tempo indeterminato, in applicazione di disposizioni di legge o di contratti ovvero di accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l'agevolazione di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è riconosciuta per un ulteriore periodo massimo di trentasei mesi, rispettivamente, nella misura del 40 per cento e dell'80 per cento per le assunzioni nei territori del Mezzogiorno nei primi dodici mesi, del 30 per cento e dell'60 per cento per le assunzioni nei territori del Mezzogiorno dal tredicesimo al ventiquattresimo mese e del 20 per cento e del 40 per cento per le assunzioni nei territori del Mezzogiorno dal venticinquesimo al trentaseiesimo mese. L'agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta alle imprese che dimostrano di avere sul totale degli occupati una percentuale non superiore al 15 per cento di lavoratori con contratti di collaborazione a progetto, di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.

ART. 2.

(Ulteriori criteri per la definizione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa).

1. Dopo il comma 1 all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è inserito il seguente:

« 1-bis. In particolare, si configurano come rapporto di natura subordinata le

prestazioni di cui al comma 1 qualora siano rese senza che al prestatore d'opera sia riconosciuta effettiva autonomia nella determinazione temporale delle stesse o la facoltà di determinarne i ritmi ed eventuali interruzioni ovvero il committente eserciti un potere direttivo o disciplinare nei confronti del lavoratore ».

ART. 3.

(Ulteriori criteri in materia di determinazione del prezzo più basso negli appalti).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

« 3-bis. Il prezzo più basso è altresì determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ».

2. All'articolo 87, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, la lettera g) è abrogata.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0041690